BERNINI, *relatore*. Intorno a questa petizione si può dire che già l'altro ieri fu fatta in questa Camera una larga discussione dai miei onorevoli colleghi Murgia, Salaris ed Ercole; ed il Ministero ha anche spiegate le sue intenzioni in proposito; per cui credo inopportuna ogni ulteriore osservazione.

Mi trovo però in debito di rilevare che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri fa preghiera all'onorevole Murgia e alla Giunta di volere inviare agli archivi la petizione che è in discussione.

Mi permetto di far osservare all'onorevole presidente del Consiglio e ministro delle finanze che precisamente la Giunta altro non ha deliberato che di inviare la petizione agli archivi, e che quindi la sua preghiera è perfettamente conforme alle nostre conclusioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma l'onorevole Murgia le modificava.

MURGIA. Ritiro la mia proposta dopo l'asserto dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, sono approvate le conclusioni della Giunta sulla petizione 1143.

BERNINI, *relatore*. Ho l'onore di riferire sulla petizione 1153, in data 25 maggio 1875, colla quale il signor Fabrizi Scipione di Torrice, enumerati i suoi servizi ed i patimenti sofferti per l'indipendenza e la sicurezza della patria, invoca un impiego od un sussidio.

Io non potrei che pronunziare a nome della Giunta parole di encomio riguardo a questo cittadino, il quale appartiene ad una famiglia patriottica, essendo stato il di lui padre carcerato nel 1821 ed avendo sofferto la prigionia fino al 1831 sotto il cessato Governo papale.

Anche il petente Scipione Fabrizi si è dimostrato buon patriotta perchè, oltre ad avere preso parte nel 1849 ai fatti avvenuti all'epoca della repubblica romana, successivamente nel 1861, ha combattuto contro il brigantaggio che infestava alcune delle nostre provincie.

Ritornato il Fabrizi nei paesi soggetti al dominio pontificio, venne arrestato, e nel 12 novembre 1862 venne dal Governo del Papa condannato alla galera in vita, riescendo a riacquistare la libertà solo nel 1870 quando si è insediato in questa città il Governo nazionale.

Il petente era guardia di finanza.

Insediatosi qui, come ebbi a dire, il Governo nazionale, egli credette di avere diritto alla pensione e perciò ha inoltrato analoga istanza alla Corte dei conti, la quale però, con sua deliberazione del 29 luglio 1871, dichiarò non competergli diritto alcuno.

La Giunta, pure encomiando gli atti ed i sentimenti patriottici di questo cittadino, si trova nella dolorosa circostanza di non potere soddisfare i di lui desiderii, e seguendo le norme sinora usate non crede di poter addivenire ad altra conclusione che a quella di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'onorevole Barazzuoli è presente? (*No!*)

Onorevole Fornaciari...

FORNACIARI, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 741, con la quale il Consiglio comunale di Gragnano Trebbiense e la Giunta municipale di Sarmato, provincia di Piacenza, porgono reclami alla Camera contro la liquidazione delle quote di rimborso al regio erario per le pensioni, gratificazioni e sussidi pagati per conto dei comuni foresi.

Conviene anzitutto che la Camera sappia che per un decreto sovrano del 24 dicembre 1825 nell'ex-ducato di Parma furono estese le disposizioni dell'altro decreto parmense 2 luglio 1822 relative agli impiegati civili dello Stato, anche agli impiegati comunali.

Veniva adunque con quel decreto stabilito che le pensioni degli impiegati comunali dovessero essere pagate dallo Stato, il quale poi si rimborsava a carico dei comuni, in ragione del cumulo degli stipendi percepiti dall'impiegato nelle amministrazioni comunali.

Ogni anno si sarebbe dovuta fare la liquidazione della quota che spettava ai comuni; ma si vede che questa liquidazione non si fece regolarmente; per modo che troviamo che nel 1872 dal Ministero delle finanze furono liquidate queste quote, che dovevano essere pagate dai comuni, per il periodo dal 1861 al 1871. Ora i comuni di Gragnano Trebbiense e di Sarmato ricorrono alla Camera contro tale liquidazione, osservando che dopo il 1859, cioè dopo la annessione delle provincie parmensi al regno d'Italia, non doveva avere più vigore il decreto del 1825.

Osservano ancora in via subalterna che almeno il conto della provincia di Piacenza dovrebbe essere separato da quello della provincia di Parma. Ma la vostra Giunta ha dovuto considerare che il decreto del 1825 è una legge speciale la quale non è stata punto abrogata, e quindi si deve ritenere che sia tuttavia in vigore. Di più ha notato che i comuni hanno continuato a pagare le loro quote al Governo, non nella misura precisa, è vero, dovuta al Governo stesso, ma in una misura diversa, e forse in quella che si pagava prima del 1861; per modo